

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 9 e <i>passim</i>
AYALA (DS-U)	5, 8, 12 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	13, 17, 22 e <i>passim</i>
BOREA (UDC:CCD-CDU-DE)	8, 14
* CALVI (DS-U), relatore	3, 6, 8 e <i>passim</i>
CARUSO Luigi (Misto-MSI-Fiamma)	14
* CENTARO (FI)	19
CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE)	5, 7, 8 e <i>passim</i>
CONSOLO (AN)	7
* FASSONE (DS-U)	4, 5, 8 e <i>passim</i>
GUBETTI (FI)	20
SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5, 11, 13 e <i>passim</i>
ZANCAN (Verdi-U)	5, 8, 12 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	10, 12, 28 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	38

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 973.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 1 e 2. Passiamo, dunque, all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALVI, *relatore*. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 in pratica sono già stati illustrati durante lo svolgimento della mia relazione introduttiva. In quell'occasione, infatti, indicai i punti sui quali sarebbe stato opportuno intervenire.

Le proposte emendative che ho presentato riferite all'articolo 3 sono fra loro alternative. Ho già avuto modo di esprimere le mie perplessità in ordine alla previsione della partecipazione necessaria del difensore. Ritengo che essa rappresenti un appesantimento procedurale al quale non corrisponde un effettivo beneficio per l'indagato sul piano delle garanzie. È esattamente quanto previsto dall'articolo 127 del codice di procedura penale per le camere di consiglio in tema di libertà avanti la Corte di cassazione: qualora il difensore ritenga di dover partecipare, lo farà, ma qualora la sua presenza non risultasse necessaria, renderla vincolante avrebbe come conseguenza solo l'accrescimento di alcune difficoltà d'ordine procedurale, senza benefici sul piano delle garanzie. Non riesco, dunque, a ravvisare la necessità, né l'urgenza, della modifica apportata dalla Camera dei deputati, mentre ritengo si debba evitare il rischio degli effetti meno positivi che ne potrebbero derivare.

Qualora, tuttavia, la Commissione non volesse approvare l'emendamento 3.1, ne ho formulato anche un altro che prevede che al comma 2 dell'articolo 3 sia soppressa la parola: «tuttavia». La Camera dei deputati, forse pressata dall'urgenza, ha lavorato un po' frettolosamente dando vita ad un testo non sempre chiaro; non si comprende, infatti, il significato della parola «tuttavia» in questo contesto; quasi che vi fosse una contrapposizione tra la partecipazione del difensore e l'effetto sospensivo determinato dal ricorso per Cassazione.

Pertanto, propongo di sopprimere al comma 2 dell'articolo 3 la dizione: «con la partecipazione necessaria del difensore», oppure la parola

«tuttavia». Sono queste le due alternative proposte con i miei emendamenti.

FASSONE (*DS-U*). Sia l'emendamento 3.3 (presentato all'articolo 3) che l'11.2 (presentato all'articolo 11), sul quale mi soffermerò in seguito, muovono dalla stessa considerazione di fondo: lo statuto e la legge che ci accingiamo a varare sanciscono una sorta di subalternità della nostra giurisdizione a quella del Tribunale penale internazionale. Questo è senza dubbio da accettarsi. Ma essi non possono esimere la giurisdizione italiana dalla propria autotutela in tutta una sfera esterna e diversa rispetto a quella del Tribunale internazionale. Pertanto, ho proposto due interventi modificativi a tutela della nostra giurisdizione nelle due ipotesi distinte.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso contempla una richiesta del Tribunale internazionale di semplice trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria. In sostanza, esso si riferisce al trasferimento del «fascicolo», se così possiamo definirlo, e non della persona, giacché per quest'ultima provvedono gli articoli 10 e 11.

Ora, può accadere (anzi è normale che accada trattandosi di reati di per sé gravi) che essendo pendente il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, l'imputato si trovi in stato di detenzione. Poiché l'articolo 3 si limita a prescrivere che il giudice, ricevuta la richiesta, dichiari con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, tale sentenza comporta automaticamente, ex articolo 300 del nostro codice di procedura penale, il venire meno della carcerazione. Ne consegue che l'imputato dovrà essere rimesso in libertà. Ribadisco che stiamo valutando l'ipotesi in cui non vi sia richiesta di consegna della persona. Ora, poiché l'articolo 4 stabilisce che il Tribunale internazionale possa decidere di non esercitare la sua giurisdizione e prevede tre differenti ipotesi, e comunque può accadere che il Tribunale internazionale non concluda la sua attività con una condanna, potrebbe accadere che il procedimento penale venga restituito all'autorità giudiziaria italiana con l'imputato resosi nel frattempo libero ed eventualmente irreperibile.

Propongo, pertanto, una sorta di «appendice momentanea» della custodia cautelare in corso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 127 del codice di rito allorché un giudice dichiara la propria incompetenza in un procedimento nel quale è in corso una misura cautelare. Tale misura rimane in vita per un limitato periodo decorso il quale, in assenza di convalida da parte del giudice ricevente, perde efficacia.

Tale disposizione può suscitare qualche perplessità nel senso che nel caso in esame ci troveremmo di fronte ad una sentenza con la quale il giudice italiano declina la propria giurisdizione e ad una misura cautelare che manterrebbe una vitalità (sia pure per un tempo breve) in assenza della nostra giurisdizione. Ma concettualmente non vedo nessuna differenza rispetto alla perdita di competenza, perché anche in questo caso la misura cautelare estende la sua efficacia senza che vi sia alcuna competenza (non quella del giudice che l'ha «dismessa» perché si è dichiarato incom-

petente, non quella del giudice ricevente, perché in ipotesi non si è ancora pronunciato); ciò non di meno il nostro ordinamento ne prevede come forma cautelativa il mantenimento per un breve periodo.

La disposizione, dunque, potrebbe essere mutuata anche in questa materia, posto che il permanere di questo «peduncolo» di custodia cautelare giova sia al Tribunale internazionale nell'ipotesi in cui decida di far seguire una richiesta di consegna (che nella specie è già avvenuta a scampo di frustrazioni), sia all'autorità giudiziaria italiana che conserva un interesse alla propria autotutela nell'ipotesi in cui il processo le venisse restituito.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). E quale sarebbe il titolo giustificativo di questo «peduncolo» di carcerazione preventiva?

AYALA (*DS-U*). Il titolo giustificativo è quello originario.

PRESIDENTE. Forse mi è sfuggita la ragione di fondo della previsione di venticinque giorni di cui all'emendamento 3.3. Chiedo al senatore Fassone chiarimenti al riguardo.

FASSONE (*DS-U*). Unicamente perché è lo stesso termine già previsto negli articoli 10 e 11 in presenza di una richiesta di consegna. Dovendo scegliere, mi è parso opportuno «ancorarmi» ad un termine già sancito nel provvedimento; in ogni caso esso è trattabile.

ZANCAN (*Verdi-U*). Debbo dissentire sull'emendamento 3.1 del relatore relativo alla soppressione della partecipazione necessaria del difensore, perché quella sul trasferimento del procedimento al Tribunale internazionale è una sentenza di merito di estrema delicatezza, in quanto il nostro giudice deve valutare se i fatti rientrano nei crimini di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale (dovrà distinguere – faccio un'ipotesi – fra l'omicidio semplice e il genocidio, concetti giuridici nient'affatto semplici, con delle implicanze di straordinaria importanza). Ricordo che il nostro codice di rito, allorquando si discute, sia pure cameralmente, di fatti che possono comportare un trasferimento del giudizio in capo ad altro giudice (mi riferisco, per esempio alla ricusazione e all'astensione) consente espressamente la presenza del difensore; a mio giudizio la sua presenza è necessaria quando si decide quale sia il giudice competente attraverso una scelta di merito.

Sono invece favorevole agli emendamenti 3.2 e 3.3.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 e ricordo che il riferimento alla partecipazione necessaria del difensore è dovuto ad una modifica presentata alla Camera dei deputati sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole, in quanto si tratta di un accrescimento del livello di garanzia che comunque non implica particolari problemi processuali. Poiché, infatti, si parla

di tribunali eccezionali, tutto ciò che comporta un accrescimento delle garanzie processuali ha il consenso del Governo.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Sull'emendamento 3.3 il Governo si rimette alla Commissione: l'ipotesi formulata dal senatore Fassone è possibile ma oggettivamente non sembra probabile, perché – come ha ricordato lo stesso senatore Fassone – si procede per reati estremamente gravi e quasi certamente c'è anche la richiesta di obbligo di consegna.

CALVI, *relatore*. Quanto all'emendamento 3.1, non capisco il problema delle garanzie, perché non si introduce o si esclude un difensore, se ne rende semplicemente obbligatoria la presenza; è un problema esclusivamente procedurale: un difensore serio e attento parteciperà (come avviene in Cassazione non in tema di ricusazione ma di libertà per reati gravissimi), se non è necessario non parteciperà, ma è una scelta demandata alla parte e al suo difensore non è un accrescimento di garanzia. Se la Commissione riterrà di respingere l'emendamento, si tenga anche conto che c'è un problema di omogeneità di sistema, perché non è possibile pensare che qualora si tratti di un cittadino jugoslavo la presenza del difensore sia facoltativa, mentre laddove si tratti di gravi violazioni commesse nel territorio del Ruanda la presenza del difensore diventi obbligatoria. Se si trattasse di un accrescimento di garanzie sostanziali sarei il primo ad essere favorevole; ma se, invece, si tratta di un accrescimento di garanzie relativamente efficace e, anzi, di indubbio accrescimento di problemi procedurali, a questo punto ulteriore elemento è l'armonizzazione tra la normativa del 1993 sulla Jugoslavia e questa sul Ruanda.

Convengo sul problema posto dal senatore Fassone, anche se ha ragione il Governo quando dice che si tratta di una ipotesi assai remota. Il senatore Fassone, ragionevolmente, pone il problema che si crea allorché il procuratore chiede il trasferimento del procedimento penale e pur tuttavia, applicando l'articolo – 4, il procuratore stesso può decidere, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa, o meglio ancora, quando il giudice del tribunale decide, ai sensi dell'articolo 18, di non confermare l'atto di accusa, o quando il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza. In questi casi accade che l'imputato o l'indagato detenuto in Italia per il medesimo fatto possa essere trasferito nella sede indicata dal Tribunale internazionale – risultando assorbita la competenza che è sicuramente prevalente del Tribunale internazionale – ma non vi è una richiesta di mantenimento della custodia, o che sia disposta una custodia provvisoria, e pertanto viene liberato perché il tribunale italiano immediatamente emetterà una sentenza di non luogo a procedere. Se si verifica uno dei tre casi che prevede l'articolo – 4 del disegno di legge, l'indagato sarà libero; a quel punto per il medesimo fatto – che si presume particolarmente grave, visto che stiamo parlando tra l'altro di genocidio – torna a rivivere la competenza del giudice italiano, ma si sarà perduta la presenza dell'imputato il quale difficilmente si riconsegnerà all'autorità italiana. Il termine indicato di venticinque giorni mi

sembra congruo. Pur tuttavia esiste un problema, che come sempre il senatore Fassone con grande realtà ha evidenziato. Nel momento in cui il procedimento penale viene trasferito al Tribunale internazionale, il giudice italiano perde la giurisdizione. A questo punto si pone il problema giuridico di garantire in qualche modo un'autotutela allo Stato che deve trasferire il procedimento penale (lo Stato italiano), rispetto ad un fatto che è stato comunque oggetto di controllo da parte della giurisdizione italiana, tant'è vero che c'è un imputato detenuto (altrimenti non si porrebbe il problema). Pertanto, così come esiste un problema sostanziale, ne esiste un altro di carattere giuridico che non è di facile soluzione.

Di conseguenza, sull'emendamento 3.3 mi rimetto alla valutazione della Commissione ritenendo però reale la problematica sollevata dal senatore Fassone.

CONSOLO (AN). Coordinando le disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale con la modifica che si vorrebbe introdurre attraverso l'emendamento 3.1 giudico un beneficio sul piano delle garanzie la previsione della partecipazione necessaria del difensore nell'ipotesi contemplata nell'articolo 3 in discussione. Mi dichiaro, quindi, contrario all'emendamento 3.1 con il quale si propone di sopprimere la dizione: «, con la partecipazione necessaria del difensore». Infatti, l'articolo 127 del codice di procedura penale stabilisce che il difensore possa essere ascoltato solo se compare. Nel caso specifico, invece, rendere necessaria la sua partecipazione a mio avviso rappresenterebbe un'ulteriore garanzia per l'imputato.

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Per le stesse ragioni espresse dal senatore Consolo, sono contrario all'emendamento 3.1. Il contenuto della procedura prevista all'articolo 127 del codice di procedura penale vale per una delegazione di giurisdizione o per la perdita di giurisdizione. Pertanto, la necessaria presenza del difensore credo risponda ad un'effettiva garanzia per l'imputato che si vede espunto dalla giurisdizione italiana.

Mi dichiaro, inoltre, favorevole all'emendamento 3.2 e assolutamente contrario all'emendamento 3.3 dal momento che con tale proposta emendativa si rischia di mantenere in stato di detenzione una persona per quaranta giorni (venticinque più quindici) in assenza di qualsiasi titolo giustificativo per la privazione della libertà. Infatti, nel momento in cui il Tribunale internazionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale, è già informato dello *status* dell'imputato. Quindi, nel momento in cui il giudice italiano si pronuncia sulla delegazione della giurisdizione per transitarla al Tribunale internazionale, non capisco perché debba farsi carico di informare il Tribunale internazionale dell'esistenza della misura cautelare e attendere poi che entro quindici giorni dalla comunicazione questo formuli la predetta richiesta di consegna. Mi chiedo: ma se al termine di questo percorso il Tribunale internazionale

non richiedesse la consegna dell'imputato in stato di detenzione, come giustificheremmo i quaranta giorni a carico dell'imputato?

FASSONE (*DS-U*). Ma il soggetto era già sotto custodia cautelare.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Sì, ma noi abbiamo dichiarata cessata la giurisdizione italiana e quindi non è più di competenza del giudice italiano.

Per i motivi esposti mi oppongo alla proposta emendativa 3.3.

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Concordo pienamente con l'analisi e con le motivazioni addotte dal senatore Consolo ed esprimo parere contrario all'emendamento 3.1. Sono favorevole, invece, all'emendamento 3.2, mentre sono contrario all'emendamento 3.3, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Cirami. Ad esse aggiungo che una detenzione senza titolo esporrebbe il nostro Governo, oltre che a sopportare le spese per l'ulteriore prosecuzione della custodia cautelare, anche ai problemi derivanti dalla responsabilità per un'ingiusta detenzione qualora il Tribunale internazionale ritenesse di non avanzare una richiesta di giurisdizione.

ZANCAN (*Verdi-U*). A tali rilievi aggiungo che la decisione non solo è importante, ma è irrevocabile perché l'articolo 5 sancisce il divieto di un nuovo giudizio. A volte il giudizio in Italia serve anche per contemperare in sede di esecuzione sanzioni spropositate impartite da tribunali esteri. Qui, invece, la decisione è «secca»: si passa al Tribunale internazionale e non si torna più indietro.

CALVI, *relatore*. Ma non è che non ci sia il difensore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Senatore Calvi, non si arrabbi, ma ritengo che in questo caso si debba prevedere la presenza obbligatoria del difensore.

AYALA (*DS-U*). Sono molto preoccupato, ma devo concordare pienamente con il senatore Calvi e la cosa mi allarma.

A mio avviso da diversi anni legiferiamo senza tenere conto di una qualche organicità del nostro sistema. Il riferimento all'articolo 127 del codice di procedura penale è opportuno e non vedo a quale altra normativa italiana ci si potesse richiamare. Introdurre la partecipazione necessaria del difensore non credo realizzi una maggiore garanzia rispetto ad un sicuro appesantimento di ordine procedurale. Nel caso specifico, quindi, concordo con le considerazioni svolte dal senatore Calvi in merito all'emendamento 3.1 giacché ritengo che il rinvio al modello procedurale delineato nell'articolo 127 del codice di procedura penale non creerebbe nessun tipo di problema. Tra l'altro, l'intervento operato dalla Camera, di carattere anche abbastanza eccezionale, modifica un modello procedurale consolidato che – a quanto mi risulta – non ha dato luogo nel tempo a particolari inefficienze.

Inoltre, sono favorevole all'emendamento 3.2, mentre non condivido la proposta contenuta nell'emendamento 3.3 del senatore Fassone (e, se dovessi fare «una gerarchia della preoccupazione», il fatto di non concordare con il senatore Fassone mi preoccupa molto di più del trovarmi d'accordo con il senatore Calvi).

Senza annoiare il Presidente e i colleghi con disquisizioni di carattere esclusivamente tecnico, il problema affrontato dall'emendamento presentato dal senatore Fassone è duplice; non a caso la proposta è divisibile in due parti: la prima riguarda l'ipotesi che sia stata formulata la richiesta di consegna dell'imputato detenuto, mentre la seconda esamina il caso in cui tale richiesta non vi sia stata. Ebbene, c'è un imputato detenuto, c'è un Tribunale internazionale che vuole procedere per quel delitto e che, in una ipotesi, fa una richiesta ovvia, scontata, direi consequenziale rispetto alla richiesta principale: ritengo di dovermi occupare di questo procedimento a carico di questo imputato detenuto, consegnatemi. La seconda ipotesi, che è abbastanza insolita ma che credo l'emendamento bene affronti, può essere anche legata alla non conoscenza (ma faccio una fatica incredibile ad immaginare come ciò possa avvenire): - il Tribunale internazionale richiede il trasferimento di un procedimento e non sa che l'imputato di quel procedimento è detenuto, perché se lo sa rientriamo nella prima ipotesi oppure in una scelta del Tribunale internazionale che non vuole più l'imputato detenuto.

La prima ipotesi, cioè la richiesta espressa di consegna dell'imputato detenuto, mi pare sia sufficientemente regolata agli articoli 11, 12 e 13 del disegno di legge e non dia margini (almeno io non li vedo, però il senatore Fassone è più «occhiuto» di me, li vede e forse ha ragione lui), per cui credo che francamente questa parte abbia un diritto di cittadinanza di cui a mio parere manca il presupposto.

Diversa l'ipotesi di cui al comma 2, che - ripeto - - faccio fatica a vederla concretamente attuabile: cioè, faccio fatica a immaginare che un Tribunale internazionale, che non si occupa del furto di galline - perché non rientra nella sua competenza - ma di fatti di straordinaria gravità, non sappia che l'imputato del procedimento di cui chiede il trasferimento sia detenuto. Se lo sa e non richiede la consegna vuole dire - ripeto - - che ha già fatto una delibazione in ordine allo *status libertatis*. Quindi, nell'uno e nell'altro caso, con mia somma amarezza (spero sia un precedente che non abbia nel corso della legislatura ulteriori arresti di questo tipo) sono contrario all'emendamento 3.3 del senatore Fassone.

PRESIDENTE. A me sembra che il richiamo per semplice relazione all'articolo 127 del codice di procedura penale comporti in questo caso, in astratta ipotesi, l'applicabilità della modifica - in via eccezionale - del principio della partecipazione necessaria del difensore. Questo sposerebbe la tesi della Camera che, in ragione dell'accettazione del principio di garanzia, ha voluto introdurre questa dizione. Ripeto, a titolo personale, che mi convince l'emendamento 3.1 e la scelta del relatore in direzione inversa, per due tipi di apprezzamento: il primo, l'eccezionalità delle vi-

cede di cui stiamo trattando e quindi l'ipervisibilità dei problemi che sono ad esse connessi, con l'analoga e proporzionale ipervisibilità agli effetti della garanzia che fanno discendere, se non dal punto di vista del mero principio, la necessità di relativa tutela; il secondo, il fatto di non produrre, soprattutto in sede internazionale (questo è un disegno di legge che ha come sua naturale sede quella internazionale) – una difformità di normazione.

ZICCONI (*FI*). Sono contrario all'emendamento 3.3 del senatore Fassone per le ragioni che implicitamente sono state già accennate. Non credo realisticamente alla possibilità che il Tribunale internazionale chieda il trasferimento di un procedimento dalla giurisdizione italiana alla giurisdizione internazionale, ignorando che ci sia in quel momento un provvedimento di restrizione. Voglio dire di più: a prescindere dalla non realistica della previsione, è il principio del trasferimento all'autorità giurisdizionale internazionale che già contiene un rinvio su tutto. Allora, se introduciamo nel nostro ordinamento il principio della prevalenza della richiesta della giurisdizione esterna e in questa richiesta è contenuta una non volontà di avere l'imputato nello stato di detenzione, a mio avviso, è la scelta prioritaria che ha fatto l'autorità internazionale che deve prevalere; quindi, questa possibilità di avvertire e dialogare sullo stato di libertà è un di più non necessario.

Per questa ragione, dichiaro il mio voto contrario.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

FASSONE (*DS-U*). Chiedo la votazione per parti separate, perché mi pare che quantomeno il primo comma dell'emendamento abbia una sua giustificazione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, fino alle parole «comma 2», presentato dal senatore Fassone.

Non è approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul qual è stato presentato un emendamento.

CALVI, *relatore*. L'emendamento 5.1 si riferisce al problema del divieto del nuovo giudizio, cioè del *ne bis in idem*. Il problema è stato posto da questo disegno di legge in termini molto restrittivi, nel senso che si riferisce soltanto al medesimo fatto. Nel nostro ordinamento vi è una estensione maggiore del *ne bis in idem*, che si riferisce anche a fatti che, per esempio, vengono identificati per il titolo in modo diverso. Siccome questa previsione si riferisce al nostro ordinamento, sarebbe assolutamente coerente dal punto di vista sistematico sostituire l'intero secondo comma dell'articolo 5 con la previsione dell'applicabilità, ovviamente per quanto compatibile, dell'articolo 649 del codice di procedura penale, che stabilisce appunto il *ne bis in idem*. Questo sì – lasciatemelo dire – è un emendamento di vera garanzia.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento.

CALVI, *relatore*. L'articolo 7 fa riferimento al riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. È opportuno ricordare l'articolo 7 con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10: l'emendamento 7.1 si fonda sull'argomento secondo il quale se la contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresenta un limite nella cooperazione giudiziaria prevista dall'articolo 10, a maggior ragione essa dovrebbe valere quando si tratta di decidere sul riconoscimento della sentenza di un

Tribunale internazionale. Quindi, non soltanto vi è la necessità di un coordinamento dell'articolo 7 con il comma 4 dell'articolo 10, ma vi è anche una ragione sostanziale nel porre tale sbarramento; è opportuno, infatti, che anche di fronte al riconoscimento di una sentenza emessa dal Tribunale internazionale siano rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento mi lascia perplesso. Nel momento in cui il nostro sistema accetta la giurisdizione di un Tribunale internazionale, finiremmo – a mio avviso – per disquisire sui principi fondamentali dell'ordinamento che è un termine chiaro, ma al contempo molto vago. Infatti, a seconda dei diversi orientamenti giurisprudenziali, si riterrà principio fondamentale una disposizione piuttosto che un'altra. Sarebbe opportuno, quindi, cercare una definizione migliore, perché l'attuale proposta mi sembra contrasti con una normativa che vuole accettare il Tribunale internazionale.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Per usare la stessa espressione utilizzata dal senatore Ayala, me ne dispiaccio, ma sono d'accordo con il senatore Zancan.

ZICCONI (*FI*). Se nel provvedimento è comunque esclusa la possibilità di applicazione della pena di morte, quel principio credo che sia effettivamente superfluo. Altrimenti, se il senatore Calvi intende attribuirgli questo significato, potrei essere favorevole. Vorrei sapere se serve a questo o no.

CALVI, *relatore*. Serve anche a questo. L'articolo 7 è interamente mirato al riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, il senatore Ziccone le chiede, ad ampliamento dei suoi argomenti di illustrazione, di esemplificare le ipotesi in cui potrebbe essere utilmente finalizzata la sua previsione normativa.

CALVI, *relatore*. Il comma 4 dell'articolo 7 recita: «La Corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato».

PRESIDENTE. Tanto per capire, ma se si trattasse del riconoscimento dei lavori forzati?

CALVI, *relatore*. Certamente non sarebbero riconosciuti.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, lei mi darà atto, anche perché ci conosciamo da molti anni, che sono dotato di una grande dose di ottimismo e quindi la mia preoccupazione di qualche minuto fa per essermi trovato d'accordo con il senatore Calvi è già superata. Non sono favorevole

all'emendamento 7.1 per un motivo molto semplice: il nostro ordinamento prevede già in linea generale l'ipotesi di una contrarietà della sentenza non emessa dalla giurisdizione italiana ai principi fondamentali del nostro ordinamento. Infatti, l'articolo 733 del codice di procedura penale recita: «La sentenza straniera non può essere riconosciuta...» e allora la prima questione di cui ci dobbiamo occupare è la seguente: la sentenza di cui parliamo è straniera oppure no?

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È internazionale.

AYALA (*DS-U*). Mi aspettavo un'osservazione del genere che ci riporta in un mondo nel quale non intendo avventurarmi. Se siamo tutti d'accordo nel definire straniera una sentenza non emessa dall'autorità giudiziaria italiana, allora possiamo discutere, ma se si dice che poiché è internazionale non è straniera, non discuto neanche. A mio avviso la sentenza è straniera perché è straniero tutto quello che non è nazionale.

Stavo dicendo, dunque, che al primo comma dell'articolo 733 del codice di procedura penale che si occupa del riconoscimento in Italia di sentenze straniere si legge testualmente alla lettera *b*) che tale riconoscimento non può avvenire se la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. E a mio giudizio rientriamo in questa ipotesi dal momento che vi è un procedimento di delibazione per il riconoscimento di una sentenza non italiana; in sostanza, credo che nessun giudice italiano possa ritenere la sentenza estranea alla previsione di cui all'articolo 733 del codice di procedura penale.

BOBBIO Luigi (*AN*). Sono favorevole all'emendamento 7.1 proprio partendo dalle argomentazioni svolte dal senatore Ayala. Il suo riferimento, infatti, nella fattispecie è tanto giusto quanto inesatto. E' un giusto richiamo alla necessità sottesa all'emendamento del senatore Calvi, ma è sbagliato perché proprio la proposta del relatore si fa carico dell'esigenza che il citato articolo 733 non affronta e non risolve. Infatti, le sentenze del Tribunale internazionale non sono sentenze straniere, bensì un *tertium genus* tra sentenza nazionale, sentenza straniera e sentenza di Tribunale internazionale. Ne consegue che la norma di cui all'articolo 733 del codice di procedura penale non è applicabile alla sentenza del Tribunale internazionale che non possiamo definire straniera, ma piuttosto sentenza sovranazionale, per cui l'esplicita previsione sancita dall'emendamento 7.1, introducendo una norma di chiusura e di salvaguardia, si rende necessaria. Quindi, dal momento che il riconoscimento è diretto precipuamente se non esclusivamente a fini esecutivi, il richiamo alle norme di ordine pubblico interno è indispensabile proprio per evitare che la sentenza preveda trattamenti contrari alla funzione rieducativa o al senso di umanità nei confronti del condannato (ad esempio l'utilizzo di ceppi, catene, punizioni corporali e quant'altro).

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, concordo con l'analisi e le motivazioni svolte dal senatore Bobbio.

Per dipanare ogni preoccupazione in ordine alla pena di morte, ricordo che la risoluzione n. 955 del 1994 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, istitutiva del Tribunale internazionale, all'articolo 23 prevede solo pene relative alla privazione della libertà e non altre. Per questo motivo, dichiaro il mio voto favorevole.

CARUSO Luigi (*Misto-MSI-Fiamma*). Sono contrario all'emendamento 7.1, sia perché mi pare assolutamente superfluo in quanto niente impedisce che si possa avere un'analogia, che sarebbe *in bonam partem* ove si ritenesse un *tertium genus* la sentenza del Tribunale internazionale, sia perché i principi dell'ordine pubblico interno e internazionale sono in ogni caso dei limiti invalicabili.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole. L'articolo 7 non prevede un mero rinvio alle norme delle sentenze straniere, ma specifica in maniera dettagliata quali sono gli effetti del riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale, quindi c'è una differenza tra l'articolo 733 del codice di procedura penale e questo articolo. Al Governo pare, pertanto, che l'emendamento del relatore certifichi un principio, che è nell'articolo 733, che va specificato.

PRESIDENTE. Durante l'intervento del senatore Ayala facevo questa riflessione: se sopprimessimo, in astratta ipotesi, il secondo comma dell'articolo 7, credo anch'io che qualsiasi giudice chiamato ad un'interpretazione sistemica applicherebbe l'articolo 733; se però introduciamo il comma 2, credo abbia ragione il senatore Calvi, nel porsi la relativa preoccupazione, che non riguarda i casi esclusi (come il caso di morte), ma tutte le altre ipotesi che impattano sul sistema di esecuzione della pena.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ritengo inutile l'aggiunta proposta dal relatore, perché il comma 4 dell'articolo 7 prevede già la pena che deve essere eseguita dallo Stato: a tal fine viene convertita la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione, il che significa che vale la reclusione secondo le norme del nostro Stato. Aggiungo che c'è l'anomalia sistematica che non potrà mai essere applicato l'ergastolo: io sono contro tale pena e mi va bene, però rimane il fatto che chi compie una strage in Ruanda se la pena viene eseguita nel nostro Paese non avrà l'ergastolo ma soltanto trent'anni con i benefici, mentre chi commette una strage in Italia può avere l'ergastolo. A questo punto, credo che l'emendamento sia proprio inutile.

CALVI, *relatore*. Non intendo replicare. Mi meraviglio, però, del fatto che tutti coloro che si sono dimostrati così contrari non abbiano presentato emendamenti per eliminare il problema anche all'articolo 10. Ri-

corderete, infatti, che una delle considerazioni svolte in precedenza era che fosse opportuno coordinare l'articolo 7 con l'articolo 10: chi è contrario all'articolo 7 dovrebbe esserlo anche all'articolo 10. Non essendo stati presentati emendamenti, né ho intenzione di farlo io, manterremo il limite all'articolo 10 e non all'articolo 7, che rappresenta un'ipotesi più gradata. Ci sarebbe voluta una maggiore attenzione. In ogni caso, una norma di chiusura è sempre necessaria in questo tipo di situazioni, proprio per stabilire un tetto oltre il quale non si può andare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

In considerazione dei concomitanti lavori d'Aula, sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 16,40, sono ripresi alle ore 20,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALVI, *relatore*. Le modifiche proposte con l'emendamento 11.1 hanno esclusivamente una funzione esplicativa del testo in discussione. Vi prego di leggere con attenzione l'articolo 12, comma 3, che recita: «Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale». Al comma 4 dell'articolo 11 si legge testualmente: «ovvero il verbale indicato all'articolo 12, comma 3». Si è ritenuto opportuno precisare, con l'emendamento 11.1, che si tratta di quel verbale «contenente il consenso della persona alla consegna». In tale modo non ci sono equivoci, è un problema di garanzia.

FASSONE (*DS-U*). Spero che l'emendamento 11.2 abbia maggior fortuna del mio emendamento 3.3 di cui purtroppo non è stata intesa la portata, stanti le obiezioni che mi sono state rivolte. Con l'emendamento 11.2 ci muoviamo nell'ambito della richiesta di consegna della persona. A differenza di quanto avviene in materia di estradizione, la persona deve essere consegnata, non c'è possibilità di valutazione politica o giudiziaria, proprio perché la cornice è quella della subalternità della giurisdizione italiana alla giurisdizione del Tribunale internazionale. Questo, tuttavia, nel presupposto che la persona da consegnare sia in stato di libertà. Che cosa accade quando la persona da consegnare è invece in stato di detenzione per altra causa rispetto a quella per la quale se ne chiede la consegna? In particolare, quando la persona da consegnare è sottoposta a misura cautelare in procedimento per altro fatto ovvero in esecuzione di pena, ovviamente, per altro fatto? Il comma 4 dell'articolo in esame richiama semplicemente l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale, il quale, dettato in materia di estradizione, prevede a rovescio la priorità dell'esigenza dello Stato richiesto, cioè dell'Italia. Infatti, nella prima proposizione, si prevede: «L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa». Nella seconda proposizione, nella linea della collaborazione con lo Stato richiedente, si prevede la seguente deroga: «Tuttavia, il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità». Il rinvio all'articolo 709, comma 1, integralmente richiamato, e senza ulteriori correttivi, sembrerebbe quindi introdurre il principio della priorità dello Stato italiano, qualora la persona richiesta sia detenuta per le nostre esigenze, mentre ritengo che così non sia. L'esigenza di cooperazione con il Tribunale internazionale, sancita dall'adesione al trattato, fa sì che il nostro Stato debba permettere al Tribunale internazionale di svolgere la sua attività e quindi la consegna è dovuta. Tuttavia, è altresì dovuta una continuità nello stato di detenzione affinché, esauritosi il compito del Tribunale penale internazionale, sia assicurata la soggezione dell'imputato alla giurisdizione italiana nel processo (se c'era un processo in corso) o nell'esecuzione (se era espiazione di pena).

Con l'emendamento 11.2 ho proposto, da un lato, una restrizione di massima del rinvio all'articolo 709, comma 1, con la formula d'uso «in quanto compatibile». Se si volesse esplicitare meglio, forse si potrebbe anche preferire un rinvio all'articolo 709, comma 1, seconda proposizione, ma forse è preferibile la formula di cui all'emendamento, nel senso che è più elastica e meno definitoria. È importante sancire che la custodia cautelare o l'esecuzione della pena rimangono sospese e riprendono non appena il Tribunale internazionale ha esaurito il suo compito giurisdizionale, vuoi con il processo, vuoi con l'esecuzione, se questa viene affidata ad altro Stato, ma comunque con una continuità rispetto alla nostra deten-

zione. Per questo motivo, ho proposto di inserire: «Dal momento della consegna riprende l'esecuzione della pena sospesa o decorrono nuovamente i termini di custodia cautelare, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 298 e 663 del codice di procedura penale». I due articoli richiamati regolano, il primo, la concomitanza di vari titoli di custodia cautelare, il secondo la concomitanza di più condanne definitive attraverso il sistema del cumulo.

PRESIDENTE. Pertanto, senatore Fassone, il periodo di costrizione della libertà, per effetto dell'obbligo di consegna disposta dal Tribunale internazionale, viene computato agli effetti della ragione di restrizione nazionale. Facciamo un esempio: la persona che è in custodia cautelare per ragioni distinte da quelle per cui è stata chiesta la consegna, viene consegnata al Tribunale internazionale. In questo caso si sospendono i termini di custodia cautelare o, meglio, è sospesa la custodia cautelare o l'esecuzione della pena. La persona viene assolta dal Tribunale internazionale e ritorna al tribunale nazionale. Prosegue pertanto la custodia cautelare o riprende l'esecuzione, e non è contato il periodo in cui è comunque stato privato della libertà agli effetti del Tribunale internazionale.

FASSONE (*DS-U*). Se si tratta di esecuzione di pena, allora sì, perché l'articolo 137 del codice di procedura penale produce lo scomputo dalla nostra pena residua.

CALVI, *relatore*. Bisogna partire dall'idea che si sta parlando di una custodia cautelare in carcere per altra causa, quindi di aspetti totalmente diversi. Il giudice italiano si spoglia della competenza sul fatto in base al quale il Tribunale internazionale richiede il processo. Successivamente il giudice italiano non potrà più riappropriarsi dell'imputato se il Tribunale internazionale lo dichiarerà innocente. A questo punto però il processo ritorna in Italia o in esecuzione o perché prosegua la custodia cautelare in carcere in relazione agli altri fatti. Esempio: un soggetto ha commesso una strage in Ruanda ed è imputato in Italia anche di traffico di stupefacenti per finanziare l'associazione sovversiva che ha poi operato sul territorio ruandese; il Tribunale internazionale richiede il trasferimento del processo per il fatto relativo agli atti di sovversione. Il traffico di stupefacenti operato in Italia è rimasto estraneo, quindi la competenza del giudice italiano rimane piena. Se tale soggetto era detenuto da noi, al termine del processo internazionale riprenderà piena la sovranità del giudice italiano. A questo punto, se era in corso, la custodia in carcere riprende ma naturalmente il tempo trascorso rimane computato. Il problema è se il tempo trascorso in detenzione per il Tribunale internazionale deve essere per noi computato.

BOBBIO Luigi (*AN*). L'emendamento 11.2 mi sembra ispirato alla necessità incontestabile di prevedere un regime nel caso in cui la persona da consegnare sia astretta in vincoli, per una qualche ragione, per la giurisdizione italiana, quindi in stato di custodia cautelare o in espiazione

della pena. Teoricamente, esisterebbe anche un problema di misure di sicurezza che però potrebbe essere risolto in base ai principi generali: si dà luogo alla misura di sicurezza quando sia stata espiata la custodia cautelare, riferendo in maniera impropria il termine «espiato» alla custodia cautelare o alla carcerazione.

Per quanto riguarda l'aspetto specifico mi pongo alcuni problemi. Si fa riferimento alla sospensione dal giorno della pronuncia di accoglimento della richiesta. In questo caso, l'indagine italiana (ad esempio, carcerazione preventiva, vecchio termine) prosegue il suo corso o no? Non dimentichiamo che la custodia cautelare è irrogata a certi fini. Se il fine è evitare l'inquinamento probatorio (si ragiona ovviamente in linea teorica perché a ciò siamo tenuti) la consegna, in quanto tale, dovrebbe eliminare il pericolo di fuga perché si passa da una restrizione all'altra. Ho richiamato l'esempio dell'inquinamento probatorio ma ne avrei potuti richiamare altri.

In questo caso non sono sicuro che si elimini, ad esempio, il pericolo della reiterazione del reato. In teoria, anche se consegnato in vincoli, il regime detentivo presso la giurisdizione straniera potrebbe non essere tale da ovviare all'esigenza della custodia cautelare italiana. Ci troveremo di fronte ad una indagine italiana che prosegue con l'imputato che dovrebbe essere un inquisito detenuto in custodia cautelare che, in realtà, non lo è ma è astretto presso altre autorità giudiziarie.

Lo stesso ragionamento dovrebbe valere per il dibattimento. Se l'imputato è detenuto in custodia cautelare per un dibattimento in corso, secondo l'emendamento in esame, si sospende la custodia cautelare, si fa luogo alla consegna, ma nulla si dice circa il dibattimento che dovrebbe seguire. Non vorrei dire bestialità, non avendo ben chiaro il quadro normativo generale, ma questo caso potrebbe essere previsto forse in qualche altra norma, anche se non mi sembra che sia così. Anche in questo caso si pone il problema della presenza al dibattimento. Si potrebbe prevedere *tout court* che si sospenda qualunque attività giurisdizionale italiana, ma questo finirebbe con l'essere una sorta di rinuncia o di sospensione (ossia di rinuncia temporanea) della giurisdizione italiana a favore di una giurisdizione straniera. Sotto certi aspetti questa potrebbe essere anche un'ipotesi possibile.

Pongo il seguente problema: di fronte alla richiesta di consegna, in presenza di un trattato e in contestuale pendenza di un processo penale italiano, non dovrebbe valere il principio contrario che alla consegna si fa luogo nel momento in cui è esaurito l'*iter* giudiziario o giurisdizionale italiano? Questo sistema ovvierebbe a una serie di problemi nostri nazionali di ordinamento interno; ma troppi sarebbero poi gli aggiustamenti da apportare.

L'emendamento – lo ribadisco – ha il pregio di sollevare pesantemente il problema. Il richiamo all'articolo 663 del codice di procedura penale è anche possibile in termini di concorrenza di esecuzione della pena. Se poi l'imputato fosse consegnato alla giustizia italiana per il crimine commesso in Ruanda per l'esecuzione in Italia, alla fine la normativa sa-

rebbe abbastanza completa dal punto di vista del computo della custodia sofferta o scontata. Ciò, fermo restando che, nel momento in cui l'imputato dovesse essere assolto, ad esempio, dal Tribunale internazionale e dovesse essere riconsegnato alla giustizia italiana, con un'indagine che, per ipotesi, nel frattempo è andata avanti ed è già arrivata al dibattimento, riprenderebbe una custodia cautelare. La custodia cautelare presofferta in indagini non potrebbe, se non in sede di pena definitiva, essere computata, ma non sarebbe computabile nella fase del dibattimento, quanto meno in relazione al dibattimento stesso.

Il richiamo all'articolo 298 del codice di procedura penale è abbastanza monco e, tutto sommato, inutile, specialmente se riferito alla custodia cautelare in fase di indagine. Tale articolo, infatti, fa chiaro riferimento alla carcerazione, alla pena in esecuzione di sentenza di condanna definitiva e non ha effetti riguardo alla sospensione della custodia cautelare.

Dunque, non sono contrario all'emendamento 11.2 che certamente apre un tema problematico, ma sollevo le perplessità che ho testé illustrato, riservandomi di valutare, nel corso del dibattito, quale posizione eventualmente esprimere.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, già nella discussione di ieri abbiamo affrontato questo argomento con il senatore Fassone. I problemi che si pongono sono differenti, a seconda dei capi di imputazione. Se i capi di imputazione sono identici, *nulla quaestio*, in quanto c'è una forma di rinuncia alla giurisdizione. Vi possono essere capi di imputazione completamente differenti o concomitanti perché una persona può essere imputata per strage, oltre che per traffico di armi o di droga (fatti per i quali è imputato possibilmente solo in Italia). Per ipotesi, una persona, oltre che per il reato di strage, per il quale agisce il Tribunale internazionale, può essere indagata per violenza carnale o rapina; quindi per fatti distinti dalla prima imputazione. Si tratta di ipotesi che il legislatore deve comunque disciplinare perché deve operare una scelta. Vi può essere una rinuncia temporanea all'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato italiano; in tal caso si consegna la persona e viene sospeso il computo dei termini di custodia cautelare per il reato di rapina o violenza carnale, che non hanno alcuna relazione con il fatto esaminato dal Tribunale internazionale. Dal momento della riconsegna decorrono nuovamente i termini di custodia cautelare e quella sofferta per il reato davanti al Tribunale internazionale non può essere computata perché si riferisce ad altro fatto, completamente diverso e distinto e che non incide assolutamente nel computo della custodia cautelare del primo reato. Questo lo darei per assodato ma è opportuno che sia previsto espressamente.

Dobbiamo anche prevedere il caso di immediata sospensione del fatto diverso con la consegna o la consegna all'esito del procedimento italiano. Questa è una scelta della quale dobbiamo prenderci carico, nell'uno o nell'altro caso. Oltre alla sospensione dei termini della custodia cautelare e al mancato computo, trattandosi di fatto diverso, di quella sofferta a causa

dell'imputazione del Tribunale internazionale, dobbiamo prenderci carico anche della scelta fra una consegna che sospende il procedimento in corso e quindi il procedimento *in itinere* in Italia ovvero di una consegna alla fine del procedimento in Italia. Vanno bene entrambe le ipotesi, a mio avviso, ma dobbiamo operare una scelta. Per ipotesi, nell'ambito della prima opzione possiamo anche prevedere l'immediata consegna o la sospensione del procedimento, ma lo dobbiamo prevedere esplicitamente; possiamo anche ipotizzare che il procedimento possa proseguire se si tratta di indagine preliminare, se non vi è quindi una presenza necessaria al dibattimento come in ipotesi potrebbe accadere. Sotto questo profilo, sarebbe più semplice nella previsione un'ipotesi di sospensione *tout court*; talune difficoltà verrebbero meno se adottiamo la semplice dizione: «si sospende». Delle varie opzioni ci dobbiamo fare carico perché non possiamo lasciare monca la previsione.

PRESIDENTE. L'emendamento 11.2 proposto dal senatore Fassone ha l'indubbio pregio di porre un problema. Lo possiamo risolvere nella maniera indicata dallo stesso emendamento o in altro modo.

GUBETTI (FI). Poiché nutro delle perplessità, avanzo alcune richieste di chiarimento. Vorrei sapere quali potrebbero essere gli effetti dell'emendamento 11.2 rispetto alla decorrenza dei termini di prescrizione dei reati eventualmente commessi in Italia. È un problema non irrilevante.

Vorrei poi chiedere al senatore Bobbio un chiarimento. Secondo le sue obiezioni, esistono due possibili alternative: o si sospende tutto, quindi anche i termini di prescrizione, oppure, se da un certo punto di vista si creano problemi nei rapporti con il Tribunale internazionale, si segue la regola precedente, per cui quella persona è sottoposta in Italia a tutti gli altri procedimenti dopodiché sarà successivamente consegnata.

CALVI, *relatore*. Questo non è possibile.

GUBETTI (FI). La mia, infatti, è una domanda di chiarimento. Se così non fosse, non vedo altra possibile alternativa al congelamento di tutto, con il quale, tuttavia, si ripresentano sia tutti quei problemi che sono stati fino adesso illustrati molto bene attraverso l'emendamento del senatore Fassone sia tutte le obiezioni che ho ascoltato finora, compresa quella mia sui tempi di prescrizione del reato.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, mi sforzerò di non ripetere quanto è già stato detto in maniera precisa dai colleghi che mi hanno preceduto, con un approccio problematico alla questione che mi vede molto coinvolto. Al momento, non ho una soluzione da proporre. Prima dell'intervento del senatore Gubetti, mi ero già posto il problema della decorrenza dei termini di prescrizione del reato che potrebbe rappresentare un effetto importante dell'emendamento presentato dal senatore Fassone. Mi riferisco a quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale che pre-

vede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. L'emendamento 11.2 ci avvia verso quella soluzione, con il timore di favorire in qualche modo, con la consegna dell'imputato al Tribunale internazionale, il decorso della prescrizione per i processi che lo vedono protagonista in Italia. L'ultima parte del comma 1 del citato articolo 159, a proposito della sospensione, recita: «in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge». Se c'è una disposizione di legge che prevede la sospensione, automaticamente questa influenza anche la sospensione dei termini di prescrizione. L'accoglimento dell'emendamento 11.2 del senatore Fassone ci tranquillizza in ordine ad ogni problema che possa riguardare il decorso del termine della prescrizione. Non otterremmo questo risultato in un'altra ipotesi che prevede la sospensione del termine della prescrizione quando la questione è deferita ad altro giudice. In quest'ultimo caso, saremmo di fronte ad un altro giudice, cioè al Tribunale internazionale, ma per questione diversa rispetto al processo in relazione al quale decorre la prescrizione. Non rientriamo, quindi, in quel caso. Ne consegue che, posto che il problema del decorso del termine di prescrizione rimane e che di esso ci dobbiamo occupare, l'accoglimento dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Fassone, risolve il problema richiamato. Se perveniamo al superamento della corretta problematicità dell'approccio, non dimentichiamo la prescrizione. In tal caso, il deferimento all'altro giudice non c'entra nulla, non trattandosi della stessa questione, c'entra invece una sospensione espressamente prevista dalla legge.

FASSONE (*DS-U*). Conviene partire dal dilemma correttamente posto dal senatore Centaro, cioè stabilire qual è la giurisdizione prioritaria a questi fini. Il dilemma è già stato risolto dal testo al nostro esame affermando la priorità della giurisdizione italiana. Infatti, nel rinviare *tout court* all'articolo 709, comma 1 del codice di procedura penale si affida al Ministro la valutazione e quindi potenzialmente la priorità della giurisdizione italiana. La prima proposizione dell'articolo 709 risponde infatti al criterio: prima facciamo le cose di casa nostra, poi consegniamo l'imputato. Solo in via ulteriore è prevista la possibilità di una consegna provvisoria.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, ne siamo così sicuri?

FASSONE (*DS-U*). Questi accordi possono anche essere nel senso di: prima espia o conclude la sua vicenda giudiziaria in Italia, poi lo si consegna al Tribunale internazionale; ipotesi che però non mi sembra plausibile per due ordini di considerazioni. Primo: se si ha riguardo all'esecuzione della pena e se la pena italiana è lunghissima, il Tribunale internazionale non potrà procedere, stante l'esigenza dell'imputato di essere ivi presente per un tempo potenzialmente lunghissimo, quindi viene svuotato. Secondo: vi è già un principio molto nitido enunciato nell'articolo 3 del

provvedimento a proposito del trasferimento del procedimento. Non è rimesso alla scelta dell'Italia trasferire il procedimento: è dovuto. Quindi, il trattato e l'impianto, che finora abbiamo messo in piedi, sanciscono la priorità del Tribunale internazionale. Se è così, bisogna mitigare il rinvio all'articolo 709 del codice di procedura penale nei termini che ho proposto, o in altri consimili, e poi stabilire cosa succede per quello che riguarda la detenzione in atto in Italia, cui i colleghi hanno aggiunto il problema della prescrizione che prescinde dallo stato di libertà o di detenzione, che andrà effettivamente regolato attraverso un'ipotesi di sospensione.

La soluzione più lineare – ma che porta a un'ulteriore complicazione nella stesura della norma – è distinguere tra esecuzione di pena e misura cautelare. Se, per ipotesi, proseguisse uno stato di custodia cautelare davanti al tribunale e l'imputato poi venisse prosciolto, il tempo trascorso in custodia cautelare verrebbe scomputato da quello che gli residua in Italia; e il problema è risolto per quello che riguarda l'esecuzione. In merito invece alla misura cautelare, una volta individuata l'esigenza di una sospensione del procedimento, tutto il resto viene a valle; vi è una neutralizzazione del periodo in cui il soggetto è a disposizione...

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lei propone, come soluzione, la sospensione del procedimento anche nella fase non dibattimentale.

Parto da un'identica premessa rispetto a quella da lei svolta, per significare che è una «non premessa». A mio giudizio non esiste il dilemma che pone il senatore Centaro. È pacifico che la finalità del disegno di legge è sovvertire l'ordine dei fattori. Non vedo il dilemma, apprezzando l'impianto generale del disegno di legge.

La soluzione della sospensione generalizzata in qualsiasi fase e tempo è la più facile: si sospende il processo e tutto quello che gli viene dietro. Si tratta però di capire se è questa la soluzione più giusta, equa ed efficace. Quanto argomentato dal senatore Bobbio non mi appare privo di fondamento. La custodia cautelare è figlia di tre requisiti che sono funzionali al procedimento e alla necessità dell'indagine. Sospendere il procedimento, e quindi l'indagine, è pura virtualità e, forse in alcuni casi, inutilità e dannosità. Stiamo immaginando, infatti, un procedimento che abbia un solo imputato ma potrebbe esservi un'indagine che riguarda una pluralità di indagati. Allora, cosa succede in questo caso? Si sospendono tutte le indagini? Siamo in una fase materiale del procedimento.

BOBBIO Luigi (AN). Porto ad esempio l'indagine di Cogne su un fatto appena commesso, oppure una rapina appena commessa: in tal caso, cosa si fa? si congela tutto? si congela di fatto la vita giudiziaria?

CIRAMI (UDC:CCD-CDU-DE). Nel caso di uno stragista che ha commesso una strage in Italia e un'altra in Ruanda, non capisco perché debba avere priorità il Tribunale internazionale.

PRESIDENTE. Bisogna parlarne con il nostro Ministro degli affari esteri.

BOBBIO Luigi (AN). Vorrei porre un ulteriore problema. Di fronte all'emergere di tutte queste problematiche pratiche e reali sulle quali non si possono avere dubbi, mi domando: la legge istitutiva, quindi applicativa del trattato, cosa vuole? Vi è una lettera e quindi uno spirito della legge: si vuole che il processo si celebri nei confronti di chi abbia commesso la strage in Ruanda. A tal fine si introducono norme, principalmente, se non esclusivamente, processuali che dettano l'*iter* obbligato che deve di necessità condurre all'effettiva celebrazione del processo dinanzi al Tribunale internazionale.

Questa coerenza consacrata nel trattato, che ci accingiamo a ratificare con legge, introduce un problema di coesistenza di ordinamenti. Il trattato in quanto tale e quindi l'Italia come nazione si sono posti questo problema? Il trattato non dice che lo Stato italiano rinuncia alla sua giurisdizione per fatti suoi interni a favore di un processo che, comunque, si stabilisce che si deve svolgere. Se portiamo il trattato a queste conseguenze, mi sorge addirittura il dubbio circa la congruità di quest'ultimo, così come è strutturato, in relazione alla legislazione italiana, in quanto si scontra con situazioni di fatto.

A mio giudizio, il trattato non si è posto il problema della coesistenza, nello spazio e nel tempo, di fatti processuali diversi e quindi della coesistenza operativa di due ordinamenti diversi: l'ordinamento internazionale e quello statale per i fatti commessi in Italia. La norma giustamente richiamata nell'articolo 709 del codice di procedura penale in materia di estradizione – ma pur sempre in una materia che riguarda i rapporti internazionali – affronta e risolve il problema a favore della giurisdizione italiana.

Affermare che si sospende l'indagine è più un'enunciazione di principio: l'indagine è legata alla vita concreta; se si riferisce a fatti verificatisi l'altro ieri e non trent'anni fa, se si sospende, l'indagine è morta, non si farà più.

PRESIDENTE. La sospensione dell'indagine è una delle ipotesi che abbiamo affacciato e che è stata indicata dal senatore Centaro come la più facile per risolvere il problema. Ricordo che stiamo tutti ragionando per apportare il nostro contributo di idee.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il trattato parla esclusivamente di un possibile conflitto di giurisdizione fra il Tribunale internazionale per lo stesso fatto e l'autorità italiana. In questo caso, sceglie il Tribunale internazionale. Per quanto riguarda gli altri procedimenti pendenti, c'è un richiamo esplicito al comma 1 dell'articolo 709 del codice di procedura penale, in quanto l'esecuzione della consegna è sospesa e il Ministro, sentita l'autorità giudiziaria italiana, può autorizzare la consegna provvisoria. La cautela della giurisdizione italiana relativamente alle

altre ipotesi di reato è abbastanza esplicita e non riesco a vedere dove sorga così fortemente il problema in quanto stiamo parlando degli stessi reati.

CALVI, *relatore*. Di fronte al problema posto dal senatore Fassone, ci stiamo incardinando su un terreno già arato dalla proposta di legge. Stiamo parlando dell'ipotesi in cui c'è una pluralità di condotte che determina fatti di reato per uno dei quali il Tribunale internazionale chiede gli atti e richiede di essere competente. Di fronte a questa richiesta, non si può dire che l'Italia sia subordinata ma che ha scelto, con legge, di inviare al Tribunale internazionale quella parte di processo relativo a quel solo fatto. Altri fatti sono invece assolutamente cancellati o preclusi. Se ci sono più indagati, usiamo il dibattimento, si farà lo stralcio. Se sono in corso indagini, credo che possano continuare in quanto si tratta di indagini preliminari. L'intero procedimento non viene cancellato ma viene cancellata soltanto quella parte di procedimento relativa a quel determinato fatto. Si pongono problemi specifici, in particolare problemi di libertà. Ad esempio, esiste un provvedimento di custodia nei confronti di un soggetto che abbiamo inviato al Tribunale internazionale. Bisogna prenderne atto, è come se una persona si ammalasse improvvisamente. Quel soggetto non è più in Italia. Questo significa che si può mantenere fermo il provvedimento di custodia se si ritiene che la persona possa inquinare la prova, anche se di certo non può darsi alla fuga; non credo, tuttavia, che il provvedimento sia stato emesso perché possa darsi alla fuga, altrimenti avremmo dovuto rimmetterla subito in libertà. Pertanto, o permangono le condizioni iniziali o si ricorre all'istituto della revoca, alla luce di quanto disposto dall'articolo 299 del codice di procedura penale. Si revocherà, quindi, il provvedimento di custodia perché sono venute meno le condizioni che la determinavano. Il problema più complesso sorge per il dibattimento; prima di tutto, perché manca l'imputato e, secondariamente, perché potrebbero esserci problemi di prescrizione.

L'emendamento 11.2 consente l'applicabilità dell'articolo 159 del codice penale proprio perché prevede l'ipotesi della sospensione. A questo punto, i termini di prescrizione rimangono sospesi. Non si farà il processo perché l'imputato è legittimamente detenuto altrove: è come se fosse stato arrestato da due giudici, è come se ci fossero due processi in corso, in due diverse città, e uno dei due non si potesse svolgere a causa di un legittimo impedimento. Il problema si risolve con i nostri normali meccanismi. Se accogliamo l'emendamento 11.2, sul quale esprimo parere favorevole, dovremmo modificare in seguito l'ultima parte del comma 4, quando si rinvia all'applicazione dell'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale. La mia intenzione era di introdurre le parole: «in quanto compatibile», per non creare, senatore Bobbio, quell'equivoco nel quale stavamo cadendo. Se diciamo «in quanto compatibile», lasciamo la possibilità, come diceva il Sottosegretario, di consentire ad un trasferimento temporaneo del processo. Lo si può rinviare per il lasso di tempo strettamente necessario per l'incombenza del processo e non oltre una certa data. Con

l'introduzione di questo comma, insieme con la modifica dei commi 2 e 4, abbiamo un quadro sistematicamente organico ed equilibrato, proprio perché per un verso si sospende l'interruzione della prescrizione e poi la si determina. Gli effetti sono quelli normali di un normale processo italiano, consentendo però al Ministro (proprio in virtù delle parole: «in quanto compatibile»), proprio perché stiamo parlando di un altro istituto che non è l'estradizione) di intervenire sia affinché quella interruzione sia limitata temporaneamente sia anche sulle modalità. Ad esempio, si potrebbe pensare che il Ministro possa prevedere di poterlo mandare all'estero per tre mesi dopodiché, al momento del processo, potrà ritornare in Italia. Il Ministro, in base al citato articolo 709, può trattare le condizioni temporali e le modalità per il trasferimento della persona; lo stesso articolo 709 consente al Ministro, in caso di estradizione (ma in questo caso non è estradizione e per questo diciamo «in quanto compatibile»), la trattativa per la consegna temporanea e con modalità specifiche con autorità diversa. A questo punto, il processo deve svolgersi, perché la legge lo impone, però si può chiedere che i tempi siano rigidi e determinati. Il richiamo all'articolo 709 dà la possibilità al Ministro della giustizia di consentire una limitazione e di concordare le modalità per far sì che il detenuto possa essere concesso al Tribunale internazionale.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il comma 4 dell'articolo 11 in questo caso è più perentorio dell'emendamento 11.2, nel senso che il richiamo all'articolo 709 è espresso e definito e non è, come avviene per altre norme, in quanto compatibile. Infatti leggiamo: «Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.». L'indicazione riguarda un procedimento normale di estradizione. A questo punto, il testo del disegno di legge, con un puro e semplice rinvio all'articolo 709, è preferibile.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Il disegno di legge che stiamo discutendo dà attuazione ad un trattato che riguarda fatti criminosi la cui giurisdizione viene condivisa in concorrenza tra lo Stato italiano e il Tribunale internazionale.

Per quanto riguarda la concorrenza, vi è la priorità del Tribunale internazionale. Nella fattispecie deve essere applicato l'articolo 709 del codice di procedura penale, come espressamente richiamato dal comma 4 dell'articolo 11 del provvedimento. Nonostante le delibazioni della Corte d'appello sulla richiesta, il Ministro ha l'autorità politica per concordare anche i tempi di rilascio in ordine allo stesso fatto, le modalità e quant'altro.

Il disegno di legge, dunque, non può prefigurare una sorta di rinuncia alla propria giurisdizione per fatti commessi in Italia di esclusiva giurisdizione italiana e che possono concernere atti ancor più gravi di quelli commessi in Ruanda. Pensiamo, ad esempio, al terrorismo endogeno che può avere una priorità di trattazione non tanto per le ragioni politiche per le quali i fatti si sono verificati quanto per le vittime dei reati, visto anche

ad essi appartiene la giurisdizione. Quindi, il Tribunale internazionale, nella scelta opera, come il disegno di legge, una valutazione politica: il Ministro, cautelativamente, si preoccupa di valutare se le condizioni, i tempi e le modalità sono conciliabili con la giurisdizione italiana che non può essere delegata. Non capisco le ragioni per le quali approvare l'emendamento presentato dal senatore Fassone che stravolge l'intera impostazione politica della proposta di legge.

CALVI, *relatore*. Il comma 4 dell'articolo 11 prevede che il Ministro prenda accordi circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Successivamente, indica l'applicazione dell'articolo 709 del codice di procedura penale. L'emendamento in esame serve proprio a contenere un'applicazione dell'articolo 709 che vanifica la legge. Nel momento in cui si apre il procedimento presso il Tribunale internazionale si deve consegnare l'imputato. Si può stabilire, a questo punto, che la consegna avvenga in un certo modo e in certi tempi, negare però la possibilità della consegna *ex* articolo 709, *tout court*, come qui riportato, significa rovesciare completamente la finalità della legge.

AYALA (*DS-U*). Grazie anche agli interventi dei colleghi, ci troviamo in una situazione più complicata di quella che si presentava fino a pochi minuti fa. La rinuncia alla giurisdizione italiana a seguito del trattato non può (e non potrebbe essere altrimenti) che fare riferimento all'ipotesi in cui si discute dello stesso reato. Vi è un reato di competenza della giurisdizione italiana che interessa al Tribunale internazionale; di fronte a questo trattato si deve affermare che se ne occupa il Tribunale internazionale.

L'articolo 3, che è fondamentale, prevede infatti che quando il Tribunale internazionale richiede il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara (non valuta) con sentenza. Ciò risolve la situazione quando si tratta dello stesso fatto, ma segna anche i limiti degli effetti del trattato che non può prevedere ipotesi di reato che interessano l'autorità giudiziaria italiana ma non sono di alcun interesse per il Tribunale internazionale. Questo è il problema che pone il senatore Fassone. Il richiamo all'articolo 709 – su cui invitava a soffermare la nostra attenzione il collega Calvi – che tipo di scelta opera nei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere? Discuteremo successivamente se il Tribunale internazionale è straniero o meno, per ora lasciamo perdere questo argomento.

In tema di estradizione, e quindi di consegna dell'imputato, si pone proprio il problema che ha sollecitato la sensibilità del senatore Fassone. Il codice di procedura penale fa una scelta per tutti i rapporti attinenti a questioni che hanno a che fare con giurisdizioni straniere, diverse rispetto a quelle italiane, dando un potere al Ministro della giustizia di decidere in proposito.

In riferimento all'intervento del collega Calvi, la questione vera non si pone su cosa accade in relazione ai procedimenti, pendenti in Italia, di

competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana. Il problema è se, in questo caso, siamo disposti a riconoscere al Ministro della giustizia la possibilità di dire no al Tribunale internazionale: la questione è solo questa, non ve ne sono altre! Tutto sommato, il richiamo all'articolo 709 del codice di procedura penale è l'unica soluzione plausibile. Pertanto, l'emendamento del senatore Fassone merita attenzione, ferma restando la previsione dell'articolo 709 del codice di procedura penale. Quindi, non abrogandone il riferimento, possiamo fissare una disciplina dei procedimenti che rimangono privi dell'imputato. È una soluzione, a mio giudizio, complicata ma che si potrebbe comunque percorrere. Ad ogni modo il richiamo a tale articolo mi sembra quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. Spero di dare un contributo alla discussione che verte su due temi distinti: l'applicabilità dell'articolo 709 del codice di procedura penale; cosa succede quando la persona è contesa tra due autorità, per due reati distinti tra loro.

Sul primo punto, desidero dare lettura della relazione che accompagna il disegno di legge nel documento presentato alla Camera dei deputati: «Quanto al secondo aspetto va preliminarmente osservato che si è ritenuto che la consegna della persona al Tribunale internazionale per essere da questo giudicato è fattispecie concettualmente distinta da quella della estradizione. Quest'ultimo è istituto che regola i rapporti specifici tra Stati, quella invece è riferibile a una collaborazione con un'autorità sovranazionale. Tale essendo il principio che si è ritenuto correttamente di seguire, ne discende il corollario per cui non si applicano i limiti sostanziali posti dall'ordinamento giuridico all'extradizione. Non è tuttavia contraddittorio con tale assunto il fatto che la disciplina sia stata disegnata mirando ad una consistente semplificazione sulla falsa riga di quell'istituto dell'extradizione e che anzi la relativa disciplina sia stata, per esigenze di economia, ripetutamente richiamata.».

In questi termini il problema di aggiungere l'inciso «in quanto incompatibile» con il riferimento all'articolo 709 del codice di procedura penale, è perfettamente complementare e coerente con quello che è stato sostenuto presentando la proposta. Il Governo, che è peraltro presentatore di questo disegno di legge, precisa che non si sta parlando dell'extradizione ma di qualcosa di diverso; pur tuttavia, per ragioni di semplicità, si fa riferimento alla disciplina dell'extradizione, cioè all'articolo 709 del codice di procedura penale.

CALVI, *relatore*. L'articolo 709 è fondato sul principio della priorità.

PRESIDENTE. Come il Governo ha ricordato, in questa sede non stiamo parlando dell'extradizione, ma di un'altra cosa. Per semplicità e per economia, tuttavia, si fa riferimento all'extradizione. Ci stiamo avviando su un falso problema. Secondo me, la lettura della relazione che accompagna il disegno di legge originario è coerente con la precisazione recata dalla prima parte dell'emendamento del senatore Fassone, che cor-

regge il riferimento all'articolo 709 con l'inciso «in quanto compatibile», proprio per sottolineare che stiamo discutendo di due cose distinte.

Intendo, comunque, continuare a porre alcune domande sulla seconda parte dell'emendamento, proprio perché voglio esprimere, anche a titolo personale, il mio voto nella maniera più serena. Nel momento in cui è richiesta la consegna di una persona che è sottoposta a custodia cautelare per un fatto diverso da quello per cui deve procedere il Tribunale internazionale, la persona viene consegnata. Mi sembra virtuale affermare – è una mia opinione – che l'indagine è sospesa, in quanto non si può imporre al giudice di non indagare. In taluni casi, è anche inutile e dannoso per le ragioni che il senatore Bobbio ha chiaramente spiegato. Dunque, quella persona sarà trasferita al Tribunale internazionale in regime di custodia cautelare. È vero che il giudice, nel momento in cui se ne distacca, può revocare la custodia cautelare; se non lo fa, resta comunque un provvedimento formale di custodia cautelare. La custodia cautelare resta, comunque, il fatto sostanziale. La mia prima domanda è la seguente: se quella persona sarà poi assolta e sarà riconsegnata all'autorità italiana, la quale ha continuato a indagare, è giusto che sia sottoposta ad un ulteriore periodo di custodia cautelare, malgrado il tempo in cui la custodia cautelare è funzionale agli effetti dell'utilità dell'indagine si sia, nel frattempo, consumato? La mia seconda domanda è la seguente: se quella persona sarà poi condannata, siamo certi che il periodo che ha globalmente passato in custodia cautelare, per un verso o per l'altro, sia considerato come «presofferto»?

Non ho una soluzione precostituita. Voterò senza avere la pretesa di affermare che sto decidendo nella maniera giusta, ma il problema è concreto e dobbiamo intervenire. Con riferimento alla custodia cautelare durante il dibattimento, la soluzione appare semplice, in quanto possiamo sospendere il dibattimento. A quel punto, si sospende di conseguenza tutto il resto. Il problema dell'indagine, con riferimento all'interrogatorio, rappresenta anch'esso un falso problema perché quella persona sarà trasferita per l'interrogatorio.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, mi sembra conclusiva l'argomentazione portata dal senatore Ayala. Abbiamo, infatti, una legge la quale stabilisce con certezza che su alcuni reati c'è l'obbligo, da parte dell'Italia, di cedere alla giurisdizione internazionale. Si tace su tutto il resto perché in quella legge non c'è scritto nulla, tranne che riguardo a possibili altri processi pendenti in Italia; non c'è scritto nulla riguardo a possibili esecuzioni di pena per altri fatti avvenuti in Italia. Poiché è questa la premessa, c'è la possibilità di ritenere che da qualche parte risulti fatalmente che in questa disciplina – che, peraltro, riguarda soltanto i fatti su cui c'è la cessione di giurisdizione – non si possono applicare le norme dell'estradizione. Se nascesse veramente una simile esigenza, concorderei sull'emendamento Fassone, salvo correggere alcune storture messe in evidenza dal Presidente. Il Presidente nutre giustissime preoccupazioni e se dovessimo mantenere l'emendamento nella sua iniziale formulazione, bisogne-

rebbe risolvere alcuni dei problemi che sono stati indicati. Ma non è così, perché nel testo che abbiamo ricevuto dalla Camera si legge: «Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale». Per me questa dizione non può avere altro significato che si applica e per questo sono contrario all'introduzione delle parole: «in quanto compatibile». Riconosco l'estrema coerenza logica del senatore Fassone, ma se introducessimo le parole: «in quanto compatibile», ipotizzeremmo una situazione eccezionale in senso generale, non solo riguardante i processi e i fatti per cui si trasferisce la giurisdizione. Non credo che siamo autorizzati a fornire una simile interpretazione, a meno che l'accordo dovesse prevedere che, dinanzi alla richiesta proveniente dal Tribunale internazionale, per questi fatti si deroghi al nostro diritto perché il resto è totalmente eclatante e importante. Ma questa previsione non c'è e quindi per quale motivo dovremmo rinunciare ai principi contenuti nel nostro codice di procedura penale che salvaguardano la giurisdizione in Italia e i fatti che interessano l'Italia? Se qualcosa non ci piace dell'articolo 709, se c'è un problema nell'articolo 709, comma 1, circa la discrezionalità affidata al Ministro, è un altro discorso. Sono comunque contrario a disciplinare un potere diverso perché affronteremmo un caso particolare, che riguarda una tematica su cui non è stato stabilito che l'Italia rinunci alla propria giurisdizione. Ci sforzeremmo di applicare una serie di principi e di adattamenti che vanno fuori dal sistema vigente.

In conclusione, sono d'accordo con il Presidente ma anche, per certi aspetti, con il senatore Fassone. Qual è la preoccupazione insita nell'emendamento Fassone? Non vorrei che con la normativa che stiamo introducendo, stiamo rinunciando alla nostra giurisdizione e ai nostri poteri. Non vedo pericoli nell'interpretazione nella norma così come è scritta. Questa è la ragione per la quale ritengo l'emendamento superfluo: al di fuori di quel caso, la giurisdizione italiana è già difesa dall'articolo 709 del codice di procedura penale. Per questo motivo, aderisco alla tesi del senatore Ayala e dichiaro il voto contrario sull'emendamento 11.2.

BOBBIO Luigi (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento 11.2, maturando questa decisione in modo sofferto perché la materia è estremamente problematica. Il senatore Ziccone, da ultimo, ha dato, con la sua solita capacità, voce e concretezza alle considerazioni che anch'io ho cercato di esprimere in precedenza.

Cercando di tirare le somme per me stesso, in sostanza, ci troviamo di fronte al tema di fondo della concorrenza delle due giurisdizioni, se così si possono definire, per fatti diversi tra loro. Nel momento in cui questo è il *thema decidendi*, dobbiamo considerare la funzione pratica dell'accordo e della legge di cui si sta discutendo, che è quella di dare priorità alla giurisdizione del Tribunale internazionale per quanto riguarda lo stesso fatto, ossia la strage in Ruanda. Vi è poi il tema della compatibilità, o per meglio dire concorrenza, con il fatto diverso per il quale sia inquisito lo stesso soggetto per il quale prevale per l'altro fatto la giurisdizione del Tribunale internazionale, cioè il reato di strage commesso in Ruanda.

In una situazione del genere il problema si risolve da solo per le ragioni chiaramente espresse dal senatore Ziccone. Premesso quanto sopra, si rende di fatto superfluo – ancorché con il merito di avere sollevato il problema – l'emendamento presentato dal senatore Fassone e l'analogo emendamento proposto dal collega Calvi.

Come ancora una volta si è giustamente rilevato, lo stesso testo del disegno di legge richiama *tout court* il comma 1 dell'articolo 709 del codice di procedura penale in senso letterale e sistematico a fini meramente esemplificativi in relazione alla consegna, dunque, come argine discriminante tra due campi interagenti concorrenti tra di loro: fatti diversi e stesso fatto. Detto articolo è richiamato proprio per segnare, in caso di concorrenza di fatti diversi, la prevalenza della giurisdizione italiana, quanto meno sotto la specie della valutazione rimessa al Ministro di dare corso o meno alla prevalenza della giurisdizione per il fatto di strage commesso in Ruanda.

Il sistema appare, secondo me, in sé concluso. In questa chiave di lettura, risulta non solo inutile ma addirittura fonte di ulteriori problemi interpretativi la formula «in quanto incompatibile» che minerebbe la funzione del richiamo all'articolo 709 del codice di procedura penale. Resta chiaro che la valutazione è rimessa al Ministro, ex articolo 709, in caso di rapina commessa in Italia completamente distinta dalla strage perpetrata in Ruanda. Nel momento in cui il Ministro dovesse dare il via libera alla consegna e ritenere di secondo rilievo il prosieguo dell'*iter* procedimentale per i fatti commessi in Italia, si darebbe luogo all'applicazione della normativa italiana in relazione a quei fatti.

ZANCAN (*Verdi-U*). Voterò a favore dell'emendamento 11.2, ad eccezione della prima parte: «4-bis. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.», essendo ciò già riportato nell'articolo 4 appena citato dal senatore Ziccone e da noi già approvato.

Dobbiamo ora stabilire se sia opportuno – e a me lo sembra – l'emendamento presentato dal senatore Fassone per decidere, nell'ipotesi in cui vi sia una consegna immediata e una misura cautelare o un'esecuzione per fatti diversi, cosa succeda di tali misure.

L'emendamento presentato dal senatore Fassone, affermando la sospensione dell'esecuzione della pena, richiama il principio generale che le due pene non possono avere contemporanea esecuzione. Con la consegna, infatti, si passa ad un'altra autorità e non può proseguire una misura cautelare perché non vi è la presenza del nostro Stato sul detenuto.

Pur avendo qualche riserva nel merito, sono favorevole alla seconda parte dell'emendamento che contiene una formula conforme alla sistematica del codice.

FASSONE (*DS-U*). Abbia pazienza se torniamo un attimo sul tema. La discussione, a mio avviso, è stata utile perché ha permesso a me, e credo a tutti, di mettere a fuoco i problemi. Concordo con l'affermazione

che la priorità della giurisdizione del Tribunale internazionale vale soltanto in ordine allo stesso fatto per cui procede l'autorità italiana. È però altresì vero che l'articolo 28 del trattato stabilisce che gli Stati coopereranno con il Tribunale internazionale per quanto attiene l'investigazione e il perseguimento delle persone accusate di gravi reati.

Delle due situazioni che l'emendamento prende in esame – espiazione di pena irrogata a seguito di giudizio definitivamente concluso, ovvero misura cautelare – è soprattutto la prima che, ove si affermasse la priorità dell'ordinamento italiano, può veramente vanificare l'azione del Tribunale internazionale in presenza di una pena detentiva molto lunga. Per ipotesi, un soggetto condannato a vent'anni o addirittura all'ergastolo non sarebbe mai a disposizione del Tribunale internazionale, quindi la collaborazione verrebbe meno. In questo caso è ben possibile la consegna, la sospensione dell'esecuzione e la riassunzione della persona una volta che il Tribunale internazionale ha esaurito la sua giurisdizione.

In quest'ambito, sono non solo disponibile ma orientato a modificare l'emendamento – se si ritiene possibile cambiarlo ancora, ma lo propongo proprio in questa chiave costruttiva che ci ha visti uniti – distinguendo tra l'esecuzione della pena, nella quale la priorità del Tribunale è assicurata, e la sottoposizione a custodia cautelare per procedimento in corso, ovviamente per fatto diverso, nella quale invece è giustificata la priorità della giurisdizione italiana, anche perché l'impedimento è destinato ad esaurirsi in un tempo ragionevolmente breve.

CIRAMI (*UDC: CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, se dobbiamo sfornare leggi alla bisogna, secondo le comodità e le intuizioni di ciascuno di noi, possiamo giocare di fantasia giuridica. Vorrei ricordare, tuttavia, che la legge istitutiva del Tribunale internazionale competente per i crimini commessi nella ex Jugoslavia contiene la stessa precisa norma che è contenuta nel comma 4 dell'articolo 11. Stiamo creando, a seconda del tipo di Tribunale, una legislazione *ad hoc*. Così è, senatore Fassone, e nella relazione che accompagna il disegno di legge è scritto che la disciplina vigente per il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia è analoga nella dizione a quella di cui ci stiamo occupando oggi. Non capisco perché dobbiamo derogare alla norma generale prevista dall'articolo 709, commi 1 e 2, laddove il Ministro può anche stabilire che l'esecuzione della pena può avvenire anche nello Stato richiedente. Esistono sia la normativa generale prevista dal codice di procedura penale sia il precedente specifico dell'istituzione del Tribunale per la ex Jugoslavia: non capisco perché per il Tribunale per i crimini in Ruanda dobbiamo modificare i principi cardine che fino ad ora lo Stato italiano ha avuto nella propria giurisdizione. Quando ci saranno reati di concorrenza, farà parte della valutazione politica del Ministro lo stato di gravità del reato, lo stato di gravità del procedimento, lo stato stesso del procedimento, per cui si può stabilire anche il tempo della consegna. Consideriamo anche che oggi, signor Presidente, gli imputati stragisti a livello internazionale possono aver compiuto una strage in Ruanda ma ne possono aver compiuta un'altra in Italia.

Non capisco perché, nella fattispecie di concorrenza di crimini in capo allo stesso o agli stessi soggetti, dobbiamo dare priorità al Tribunale internazionale piuttosto che al tribunale e alla giurisdizione italiani. Per questi motivi, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Il senatore Fassone ha prospettato un'ipotesi di modifica dell'emendamento 11.2, distinguendo il caso dell'esecuzione della pena da quello della custodia cautelare. Chiedo ai colleghi di intervenire molto brevemente su questo argomento per verificare se sia opportuno approfondirlo o accantonarlo.

ZICCONI (FI). Capisco come l'ipotesi indicata sia ancora più delicata e abbia preoccupato ancora di più il senatore Fassone. Rimane tuttavia la mia obiezione di principio in quanto non sono convinto che la mia preoccupazione non possa trovare una risposta nell'ordinamento italiano. Come dicevo poco fa, nel nostro codice – che, tra l'altro, risale solo a qualche decennio fa – esiste un preciso congegno e, se alla fine affida al Ministro un compito così grave, lo fa perché ha operato una valutazione. Vorrei ricordare un esempio che è già stato evidenziato: se coloro che hanno compiuto una strage in Ruanda devono essere processati per una strage in Italia, se pochi giorni prima della richiesta di estradizione hanno compiuto in Italia una strage molto più grave per la quale c'è un procedimento in corso, pensiamo veramente di poter interpretare il disegno di legge che stiamo approvando stasera nel senso che l'Italia sarà costretta a consegnare quelle persone al Ruanda? Non penso che sarà così e per questa ragione non sento la preoccupazione espressa dal senatore Fassone. Semmai, la preoccupazione riguarda l'esecuzione della pena, ma per questo caso ci sono possibilità di restituzione in Italia, attraverso modalità che vengono concordate. Da nessuna parte è scritto che questo non possa o non debba avvenire anzi, in linea di principio, deve e può avvenire. Condivido tutte le preoccupazioni ma ritengo che siano tutte già risolte.

BOBBIO Luigi (AN). Condivido la posizione del senatore Ziccone ma vorrei richiamare l'assoluta centralità del rilievo e del rinvio espressi dal senatore Cirami rispetto ad un analogo testo normativo precedentemente adottato. Da un punto di vista sistematico, qualcuno già si è posto il problema e lo ha risolto in maniera analoga a quella da noi oggi prospettata. In secondo luogo, desidero riportare un'osservazione espressa in privata sede dal senatore Ziccone, che ha ripreso l'esempio di una strage commessa in Italia e di una commessa in Ruanda. Nessun Ministro, sentita l'autorità giudiziaria, sarà mai così folle da denegare la consegna se in Italia è stata, ad esempio, commessa una rapina rispetto ad una strage commessa in Ruanda.

Signor Presidente, invito la Commissione a procedere rapidamente al voto.

AYALA (*DS-U*). C'è un argomento che mi conferma nella mia valutazione precedente e non voglio ripetermi. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge sul Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia ha l'esatto identico testo del comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Trovo scarsamente giustificabile – fermo restando che il problema sollevato dal senatore Fassone, come tutti abbiamo convenuto, è meritevole, degno di attenzione e scarsamente plausibile, non fosse altro che dal punto di vista di coerenza legislativa – che una previsione assai simile veda una modifica della disciplina. Forse cambia soltanto il dato geografico, là era la Jugoslavia e qui il Ruanda, ma l'ispirazione e il senso sono identici, il lasso di tempo è ragionevole, in quanto la legge per il Tribunale della ex Jugoslavia risale al 1993. Il cambiamento di disciplina mi sembra difficilmente giustificabile non per una discriminazione del Ruanda di fronte alla Jugoslavia ma perché se ha funzionato quella legge probabilmente funzionerà anche questa. Invito pertanto il collega Fassone ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento 11.2.

CALVI, *relatore*. Sull'emendamento 11.2 trovo singolare il fatto che esiste un problema e che dobbiamo far finta che non ci sia perché, come ha detto il senatore Ayala, poiché una legge precedente lo ha già affrontato, si presume sia stato già risolto. Così non è, altrimenti trovo contraddittorio che oggi si affermi che il problema esista. Intanto, dobbiamo rendere omogenee le due norme e non c'è dubbio che il meccanismo debba essere identico. A questo punto, non 'è ragione di non affrontare e di non risolvere il problema anche nell'ipotesi della ex Jugoslavia, tanto è vero che il mio ultimo emendamento tendeva proprio a rendere omogenei i due testi. Come ho già detto all'inizio, l'emendamento 11.2 è convincente, anche se il dubbio che è stato sollevato dal Presidente è concreto. Anche io nutro quella preoccupazione e continuo a mantenere quel dubbio, pur esprimendo parere favorevole sull'emendamento.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1 e mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui è stato presentato un emendamento.

CALVI, *relatore*. L'emendamento 12.1 è la riprova di come occorrerebbe intervenire proprio perché il testo approvato per il Tribunale internazionale della ex Jugoslavia non funziona più. Il riferimento all'articolo 291 del codice di procedura penale è stato soppresso dall'articolo 8 della legge n. 332 del 1995. In sintesi, la proposta di modifica è connessa al fatto che l'articolo 291, richiamato al comma 2 dell'articolo 12, è stato modificato nel 1995 con la soppressione del previgente comma 1-*bis* che conteneva una previsione analoga a quella del comma 1. Poiché anche la norma riguardante il tribunale della ex Jugoslavia richiamava tale disposizione, occorrerà riformularla onde evitare di utilizzare un dettato normativo non più esistente nel nostro sistema processuale.

L'emendamento 12.1 introduce un richiamo più preciso alla norma a termine di cui si realizza la fattispecie della consegna dell'imputato e della ricezione dei relativi atti; consente altresì l'applicazione della misura richiesta dal Tribunale internazionale per la custodia in carcere ovvero altra misura specifica, in base a quanto disposto dalla corte di appello sulla richiesta del procuratore generale. La *ratio* della richiesta di modifica risiede infatti nell'esigenza di calare la richiesta del Tribunale internazionale nella situazione concreta in cui si trova il soggetto da consegnare. D'altra parte, il comma 4 dell'articolo 12 permette alla corte d'appello di sostituire la custodia in carcere quando ricorrono gravi motivi di salute.

Come dicevo, analoga modifica andrà apportata alla legge relativa all'istituzione del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, perché vuole sostituire la parola «10» con l'altra «11»?

CALVI, *relatore*. Con estrema franchezza confesso che si tratta di un problema sollevato dal *Drafting*. In realtà, dalla lettura attenta si evince che i commi 1 degli articoli 10 e 11 contengono una parte generale e un'altra parte speciale. Il comma 1 dell'articolo 10 prevede che il «Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.» Il comma 1 dell'articolo 11, facendo riferimento all'imputato, è più preciso. Personalmente credo si tratti di un errore materiale; se non lo fosse, si sarebbe fatto riferimento ad una norma più comprensiva ed ampia ma tecnicamente inadeguata e impropria, giacché è più proprio l'articolo 11. Come dicevo, ho l'impressione che si sia trattato di un errore materiale che in ogni modo va corretto.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non riesco a capire la proposta di soppressione contenuta nel suo emendamento e la sostituzione proposta al comma 2.

CALVI, *relatore*. Bisogna restituire alla corte d'appello la libertà di decidere sulla diminuzione della misura, a prescindere dal tipo di richiesta del procuratore generale.

Il procuratore generale richiede alla corte d'appello esclusivamente l'applicazione di tale misura; la corte d'appello – al comma 2 – dispone con ordinanza la misura richiesta. A questo punto vi è una scala: procuratore generale, Tribunale internazionale, corte d'appello. Io sostengo che la corte d'appello può disporre una misura diversa.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dalla lettura dell'emendamento avevo immaginato che si volesse evitare l'automatismo tra la richiesta del Tribunale e quella del procuratore generale.

BOBBIO Luigi (AN). Comprendo l'esigenza legata alla riformulazione del testo dell'articolo. In questo modo – se questa è la finalità – si finirebbe con il conferire alla corte d'appello un potere autonomo di valutazione in ordine al tipo di misura in relazione a situazioni soggettive e oggettive che sarebbero apprezzate dalla corte d'appello italiana in difformità dal Tribunale internazionale, che viene riconosciuto come unico titolare del potere di iniziativa nella richiesta e quindi anche nella scelta dell'entità della stessa richiesta.

A mio giudizio, questa formula appare un po' eccessiva; non a caso la norma è strutturata sulla base della considerazione di vari momenti. Il primo momento vuole, nella sua formulazione attuale, che la corte d'appello si adegui in maniera quasi pedissequa, purché vi sia la richiesta del procuratore generale, all'iniziale indicazione data dal Tribunale internazionale. Eventuali valutazioni sono effettivamente riconosciute alla corte d'appello ma solo in un momento successivo e solo in apprezzamento di un eventuale mutamento, ad esempio, della condizione di salute della persona sottoposta alla misura.

Peraltro, la norma proposta sembra rimanere scoperta per quanto riguarda l'iniziativa, anche se sembrerebbe ultronea in relazione al fatto che, una volta applicata la misura cautelare su richiesta del Tribunale internazionale, il passo successivo sarebbe la fuoriuscita della persona, attraverso la consegna, dalla sfera di controllo della giurisdizione italiana sia pure cautelare. Quindi, rimane per me nebulosa la possibilità di avere un effettivo rilievo pratico della rivalutazione da parte della corte d'appello. Mi appunterei più sull'effettiva congruità di questo potere di rivalutazione che non sulla possibilità o utilità o rispondenza agli accordi di conferire alla corte d'appello, in prima battuta, un potere che non le appartiene perché è il potere del Tribunale internazionale.

CALVI, *relatore*. Al comma 2 dell'articolo 12 si legge che la corte d'appello «può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata». Vi è una concatenazione vincolante fra Tribunale, procuratore e Corte d'appello.

PRESIDENTE. Forse sarebbe sufficiente sopprimere l'avverbio «esclusivamente», anche per essere il meno invasivi possibile rispetto al testo che ci proviene dalla Camera dei deputati. In questo modo si ridà flessibilità all'impianto.

CIRAMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). La costruzione della norma è armonica perché, qualora il Tribunale internazionale facesse una richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, di indagine ed altro e di una misura cautelare senza specificarne la natura, il procuratore generale avrebbe varie scelte sul tipo di misura cautelare da indicare. Il Tribunale internazionale, per il suo statuto, ha la facoltà di chiedere esclusivamente la carcerazione preventiva e quindi vincola il procuratore generale a questa richiesta per cui alla corte d'appello resta la valutazione se concedere la misura della carcerazione o no. Non può dare un *minus* rispetto a quello che non è stato richiesto, perché nella valutazione del Tribunale internazionale le misure cautelari diverse dalla carcerazione non sono oggetto di considerazione, per le valutazioni che noi conosciamo, fatte e fattibili da parte del Tribunale internazionale. Se poi la misura della carcerazione non è sopportabile da un soggetto che si trova in condizioni ostative, provvede il comma 4 dell'articolo 12. Questa costruzione è armonica. Se togliamo l'inciso che l'emendamento vuole eliminare, lasciamo libera la corte d'appello di fare qualcosa che il Tribunale non ha richiesto e che non riteneva sufficiente perché aveva richiesto soltanto quella misura.

Annuncio pertanto il mio voto contrario sull'emendamento.

BOBBIO Luigi (*AN*). Vorrei rispondere al rilievo che poteva apparire fondato del senatore Calvi. Non a caso il comma 1, nella parte che si vorrebbe sopprimere, non prevede soltanto la custodia in carcere ma anche «altra misura specifica». È del tutto chiaro che se lasciamo il comma 1 nella sua attuale formulazione e se lo leggiamo in interazione con il secondo comma, abbiamo la riprova ulteriore che la graduabilità delle misure in prima istanza è rimessa esclusivamente al Tribunale internazionale e che l'unico soggetto abilitato a fare da filtro in questa materia è il procuratore generale. Il sistema, così come è, ha una sua coerenza. Annuncio pertanto il mio voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

CALVI, *relatore*. Ho fatto mia una preoccupazione espressa dal sottosegretario Santelli: con questa normativa si potrebbero creare problemi procedurali per il Tribunale della ex Jugoslavia. Alcuni processi prevedono la partecipazione necessaria del difensore, che nel caso della ex Jugoslavia non era prevista; questo potrebbe determinare questioni riguardanti la nullità degli atti. Propongo pertanto di stabilire che «le disposizioni di cui al comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». In tal modo, sono fatti salvi eventuali atti compiuti senza difensore. Per essere tranquilli, è meglio inserire questa specificazione.

SANTELLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 973

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini, approvato dalla Camera dei deputati

Art. 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore; tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art. 4.

(Riapertura del procedimento nazionale)

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Art. 5.

(Divieto di nuovo giudizio)

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 6.

(Comunicazioni e trasmissioni di atti)

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.

Art. 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 26 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiatione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di ap-

pello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Art. 8.

(Esecuzione della pena)

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia)

1. Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Art. 10.

(Cooperazione giudiziaria)

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Art. 11.

(Consegna di imputato)

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

d) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

e) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

Art. 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare)

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta, se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 14.

(Arresto da parte della polizia giudiziaria)

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, di cui al comma 2, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

6. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 15.

(Ruolo delle organizzazioni non governative)

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «, con la partecipazione necessaria del difensore».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere la parola: «tuttavia».

3.3

FASSONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Qualora contestualmente alla richiesta di cui al comma 1 sia stata formulata la richiesta di consegna dell'imputato detenuto, la misura cautelare disposta cessa di avere effetto se entro venticinque giorni dalla data della sentenza di cui al medesimo comma 1 la corte d'appello, accogliendo la richiesta di consegna, non dispone una misura cautelare coercitiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

2-ter. Qualora la richiesta di cui al comma 1 non sia stata accompagnata dalla richiesta di consegna dell'imputato detenuto, il giudice informa il tribunale internazionale dell'esistenza della misura cautelare in corso. Tale misura cessa di avere effetto se entro quindici giorni dalla comunicazione il tribunale non formula la predetta richiesta di consegna. Se la richiesta è presentata si applica il comma 2-bis e il termine di venticinque giorni decorre dalla data della presentazione».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale. E al comma 4 dopo le parole: »12, comma 3« inserire le altre: »contenente il consenso della persona alla consegna».

11.2

FASSONE

Al comma 4 sopprimere le parole: «Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale» e aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale. Se la persona della quale è richiesta la consegna è sottoposta alla custodia cautelare in carcere per altra causa,

o ad esecuzione di pena, la custodia cautelare o l'esecuzione sono sospese dal giorno della pronuncia di accoglimento della richiesta. Dal momento della riconsegna riprende l'esecuzione della pena sospesa o decorrono nuovamente i termini di custodia cautelare, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 298 e 663 del codice di procedura penale».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola: «10» con l'altra: «11» e sopprimere le parole da: «se il tribunale» fino alla fine del comma.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La corte di appello provvede con ordinanza sulla richiesta del procuratore generale».

Art. 15.

15.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito con modificazioni dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: «tuttavia» è sostituita con le altre: «, con la partecipazione necessaria del difensore»;

b) all'articolo 5 il comma 2 è sostituito dal seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 7, al comma 2 dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) La sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato2";

d) all'articolo 11, al comma 2 dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le altre: «con la partecipazione necessaria del difensore» dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Si applica l'articolo 701 comma 2 del codice di procedura penale», al comma 4 dopo le parole «12 comma 3» sono inserite le altre: «contenente il consenso della persona alla consegna".

2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
